

Convenzione “Un anno in seconda lingua”

Per la regolamentazione della mobilità di alunni ed alunne tra l'Istituto tecnico per il turismo e le biotecnologie con l'opzione provinciale alimentazione in lingua tedesca “Marie Curie” di Merano”, l'Istituto tecnico economico in lingua italiana “C. Battisti” e l'Istituto IISS in lingua italiana “G. Galilei” di Bolzano.

Premesso che

- o la conoscenza delle culture e delle lingue presenti sul territorio provinciale costituisce un obiettivo primario ed una risorsa essenziale per la formazione dei giovani;
- o gli Istituti firmatari intendono favorire le relazioni fra scuole con lingua di insegnamento diversa della provincia di Bolzano, attraverso lo scambio di studentesse e di studenti per periodi di diversa durata;

vista la recente normativa che favorisce ulteriormente tali esperienze di mobilità (deliberazione della Giunta provinciale nr. 4250 del 17.11.2008 “Frequenza temporanea di una scuola secondaria di secondo grado in lingua d'insegnamento diversa (anno in seconda lingua) delle alunne e degli alunni di scuola secondaria di secondo grado”)

si conviene quanto segue:

Art. 1 – Impegni delle parti

Gli Istituti firmatari s'impegnano a favorire la mobilità studentesca, accogliendo gli alunni e le alunne che intendano frequentare un periodo di studio presso un Istituto dell'altro gruppo linguistico.

Gli Istituti favoriscono l'efficace inserimento dell'alunno/a nella nuova realtà scolastica ed offrono sostegno in caso di eventuali difficoltà di apprendimento e di socializzazione.

Tutte le componenti della rispettiva comunità scolastica (alunni ed alunne, genitori, docenti, personale non docente) contribuiscono a far crescere al proprio interno la cultura dell'accoglienza e della formazione multiculturale.

Art. 2 – Tipologia degli scambi

Gli istituti firmatari considerano il quarto anno di corso come il più favorevole.

Il periodo di frequenza della scuola dell'altro gruppo linguistico può comprendere un intero anno scolastico o un solo quadrimestre.

Nell'ambito del progetto gli Istituti assicurano agli alunni ed alle alunne accoglienza, assistenza, sostegno e tutorato.

Art. 3 – Procedure interne per l'adesione al progetto

L'alunno/a comunica alla scuola di appartenenza, entro il 15 maggio, l'intenzione di frequentare un quadrimestre o un anno scolastico presso la corrispondente scuola dell'altro gruppo linguistico.

La scuola di provenienza comunica tempestivamente alla scuola di destinazione i nominativi degli alunni e delle alunne interessati/e ed invia, entro il 20 giugno, i loro dati anagrafici e il loro documento di valutazione.

Lo/la studente/ssa viene valutato/a in base ai criteri del Collegio dei docenti e in base alle finalità della scuola ospitante. La valutazione periodica e finale viene effettuata dal Consiglio di classe della scuola ospitante.

Allo stesso modo, al termine dell'anno in seconda lingua, la scuola ospitante invia alla scuola di provenienza il documento di valutazione.

La promozione alla classe successiva, decisa dalla scuola ospitante, è vincolante per la scuola di provenienza, anche se i piani di studi non coincidono completamente.

L'esito positivo in tutte le discipline al termine della classe terza è condizione indispensabile per l'ammissione alla frequenza della scuola dell'altro gruppo linguistico.

L'alunno/a partecipa a tutte le attività curricolari ed extracurricolari dell'Istituto presso il quale ha deciso di effettuare l'esperienza.

Art. 4 – Sostegno e regime dei recuperi

Il consiglio di classe della scuola di provenienza confronta all'inizio dell'anno scolastico i quadri orario delle due scuole e stabilisce eventuali criteri per facilitare al termine dell'anno in seconda lingua il proficuo reinserimento dell'alunno/a.

Colap
Albergo Delester

Il consiglio di classe della scuola ospitante, all'inizio dell'anno scolastico, stabilisce i criteri e le iniziative per facilitare l'accoglienza dell'alunno/a ed il suo sostegno durante tutto l'anno scolastico (ad es. strumento musicale, ...).

Nel caso in cui il quadro orario della scuola ospitante comprenda materie trattate anche negli anni precedenti a quello dell'anno in seconda lingua, e non curricolari nella scuola di provenienza, il consiglio di classe della scuola ospitante approva ed offre all'allievo ospite un programma ridotto/differenziato.

Le valutazioni intermedie e finali, nonché le verifiche a seguito di attività di recupero predisposte per l'accertamento del recupero di carenze formative spettano alla scuola ospitante. Nel caso in cui l'alunno/a interrompa l'anno in seconda lingua dopo un quadrimestre, dovrà effettuare eventuali verifiche di recupero nella scuola ospitante.

La scuola ospitante attribuisce il credito scolastico. Eventuali materie aggiuntive frequentate presso la scuola di provenienza o altre istituzioni, vengono prese in considerazione come credito formativo, presso la scuola ospitante, in base alla documentazione presentata.

All'inizio dell'anno scolastico successivo all'anno in seconda lingua, il consiglio di classe concorda eventuali interventi per favorire il reinserimento e li propone all'alunno/a.

Art. 5 – Tutorato

Gli Istituti firmatari nominano un tutor per ogni classe coinvolta nel progetto. I tutor, in collaborazione con i docenti del consiglio di classe, organizzano attività di accoglienza e di sostegno per favorire l'efficace inserimento nella nuova realtà scolastica e di recupero per eventuali emergenti difficoltà di apprendimento.

Ciascun Istituto s'impegna a riconoscere le ore dedicate al tutorato, in accordo con le Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Art. 6 - Stage breve

Gli Istituti firmatari offrono agli alunni ed alle alunne interessati/e la possibilità di frequentare uno stage di alcuni giorni, nell'anno scolastico precedente all'anno in seconda lingua .

Art. 7 – Libri di testo

La scuola ospitante cerca, nell'ambito delle proprie possibilità, di mettere a disposizione i libri di testo in adozione.

Art. 8 – Contingentamento

Il numero degli alunni e delle alunne "in seconda lingua" partecipanti al progetto non dovrebbe superare il 30% del numero totale degli studenti della classe ospitante. In caso di necessità si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate in sede di scrutinio finale. Gli alunni e le alunne degli Istituti firmatari hanno, in ogni caso, la precedenza.

Art. 9 – Durata della convenzione

La presente convenzione si rinnova tacitamente di anno in anno, fino ad eventuale recesso da parte di uno degli istituti firmatari.

Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie Meran


Direktorin Veronika Rieder

IISS „Galileo Galilei“ Bolzano


Dirigente Calogero Arcieri

ITE „Cesare Battisti“ Bolzano


Dirigente Alberto Delcorso

Bolzano, ottobre 2012